

# **NOTA DECRETO-LEGGE “LAVORO”**

*A cura di Maurizio Coresi e Stefania Lanzone*

*maggio 2023*

## INDICE

PARTE PRIMA: ASPETTI ECONOMICI	<i>pag. 2</i>
PARTE SECONDA: SINTESI E PROFILI CRITICI DI ALCUNE MISURE	<i>pag. 17</i>

## PARTE PRIMA

### CUNEO FISCALE

**Il cuneo fiscale rappresenta la differenza tra lo stipendio lordo versato dal datore di lavoro per il dipendente e la busta paga netta da questi percepita.**

Nell'ultimo decennio il cuneo fiscale italiano è stato tra i più alti d'Europa.

Nel 2022, sulla base dei dati OCSE "Taxing wages" del 25 aprile 2023, il cuneo fiscale in Italia è stato pari al 45,9% per cento a fronte di una media Ocse del 34,6%.

Più in dettaglio, secondo le stime dell'OCSE, il paese con il cuneo fiscale più alto è il **Belgio (53%)**, seguito da altri Paesi membri dell'UE quali Germania (48,1%), Austria (47,8%) e Francia (47%). I tre stati UE con l'incidenza minore sono Paesi Bassi (35,5%), Irlanda (34,7%) e Polonia (33,6%), ben al di sopra di Paesi come Giappone (32,6%), UK (31,5%) e USA (30,5%). In questo scenario, **il cuneo italiano è tra i maggiori**. Si colloca infatti al quinto posto con una percentuale pari al **45,9% del costo del lavoro**. Si tratta di un valore superiore di circa 5 punti percentuali rispetto alla media calcolata per i paesi europei e di oltre 10 punti percentuali rispetto alla media OCSE.

#### **1. COSA PREVEDE IL DL LAVORO SUL CUNEO FISCALE**

L'articolo 39 del decreto legge "Lavoro" stabilisce:

- 1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi** previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, **è incrementato di 4 punti percentuali**, senza ulteriori effetti sul rateo della tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
- 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati** in 4.064 milioni di euro per l'anno 2023 e in 992 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti **in termini di indebitamento netto, a 4.876 milioni di euro per l'anno 2023**, si provvede, quanto a 1.156 milioni di euro per l'anno 2023 e a 232 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 1.388 milioni di euro per l'anno 2023, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 2.908 milioni di euro per l'anno 2023 e a 760 milioni di euro per l'anno 2024 e, in

termini di indebitamento netto, a 3.488 milioni di euro per l'anno 2023 e a 180 milioni per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 44.

**Tale incremento dell'esonero va ad aggiungersi all'intervento previsto nell'articolo 1, comma 281 Legge di Bilancio per l'anno 2023 (Legge n. 197 del 2022)**

Art. 1

281. In via eccezionale, **per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi** previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall'[articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234](#), è **riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali** con i medesimi criteri e modalità di cui al citato [articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021](#) ed è **incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile**, parametrata su base mensile per tredici mensilità, **non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro**, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

**In sintesi:**

**1) il comma 281 della legge di bilancio per il 2023 ha prorogato**, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, **l'esonero sulla quota dei contributi** previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, **già previsto per il 2022 dal precedente Governo Draghi**.

*L'esonero sulla quota di contributi previdenziali è stato introdotto dal Governo Draghi nella legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 121, L. 234/2021) nella misura dello 0,8 per cento sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, ad eccezione di quelli domestici, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, a condizione che la predetta retribuzione imponibile non eccedesse l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.*

*Successivamente la suddetta percentuale dello 0,8 è stata elevata dal Governo Draghi a 2 punti percentuali con il c.d. “Decreto Aiuti-bis” (art. 20 del D.L. 115/2022) per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 nei confronti dei medesimi lavoratori e alle stesse condizioni retributive.*

L’esonero previsto nella legge di bilancio per l’intero anno 2023, pertanto, è stato previsto nella misura del 2 per cento per le retribuzioni imponibili che non eccedono l’importo mensile di 2.692 euro (Redditi fino a 35.000 euro) e al 3 per cento per le retribuzioni che non eccedono l’importo mensile di 1.923 euro per il periodo (redditi fino a 25.000 euro);

**2) L’esonero aggiuntivo di 4 punti percentuali** sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti previsto con il decreto legge “Lavoro” **va ad integrare l’intervento previsto nella legge di bilancio 2023 limitatamente al periodo che va da luglio a dicembre 2023.**

**In tale periodo, pertanto, l’esonero contributivo sale al 6 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro (Redditi fino a 35.000 euro) e al 7 per cento se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro per il periodo (redditi fino a 25.000 euro).**

*Tabella – Effetti cumulati dell’esonero contributivo per i beneficiari*

BENEFICIARI	AMMONTARE DELL’ ESONERO IN BUSTA PAGA FINO AL 30 GIUGNO 2023	AMMONTARE DELL’ ESONERO IN BUSTA PAGA DAL 1° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2023
Redditi fino a 25.000 euro	3%	7%
Redditi fino a 35.000 euro	2%	6%

## 2. CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

- nel complesso, sia l'intervento previsto in legge di bilancio sia quello introdotto con il decreto legge "Lavoro" hanno natura temporanea e, pertanto, non si configurano come un intervento strutturale bensì come un "**Bonus una tantum**";
- l'esonero contributivo aggiuntivo introdotto nel decreto legge "Lavoro" **si applica esclusivamente per 6 mesi, nelle buste paga relative ai mesi da luglio a dicembre 2023;**
- **si tratta di un taglio del solo cuneo contributivo. Non si interviene sul fronte dell'Irpef, né sulle detrazioni fiscali,** come avvenuto in altre occasioni in passato;
- **la riduzione del cuneo contributivo** si attiva tramite una riduzione di alcuni punti dei contributi da versare all'Istituto previdenziale, **senza influenzare il calcolo della futura pensione,** riversando in busta paga quanto risparmiato sul fronte della previdenza. Tale situazione, tuttavia, **genera consistenti mancati introiti per gli istituti previdenziali (che inevitabilmente saranno fiscalizzati).**

## 3. COSTO DELLA MISURA

Gli oneri per la finanza pubblica conseguenti all'esonero contributivo previsto in legge di bilancio sono stati stimati in 3.899 milioni di euro per il 2023 e in 869 milioni di euro per il 2024, ovvero, **in termini di indebitamento netto, in 4.633 milioni di euro nel 2023** e in 135 milioni di euro nel 2024.

Quelli conseguenti all'esonero contributivo previsto nel decreto legge "Lavoro" sono stati valutati in 4.064 milioni di euro per l'anno 2023 e in 992 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti **in termini di indebitamento netto, in 4.864 milioni di euro per l'anno 2023** e in 152 milioni di euro per l'anno 2024.

**Il totale complessivo, in termini di indebitamento netto, è pari a 9,5 miliardi di euro per l'anno 2023**

*Tabella – Oneri relativi all'esonero contributivo in termini di indebitamento netto*

Norma	Effetti sul 2023 (Mln)
Art. 1, c.281 Legge di bilancio 2023	4.633
Art. 36 del Decreto "Lavoro"	4.876
<b>TOTALE</b>	<b>9.509</b>

**Nel caso in cui il Governo intenda prorogare per il solo anno 2024 l'esonero contributivo** nella misura del 7% per i redditi fino a 25.000 euro e al 6% per i redditi fino a 35.000 euro, la copertura finanziaria, in termini di indebitamento netto, dovrà essere di **circa 14,385 miliardi di euro** (in termini di indebitamento netto).

Tale copertura dovrà essere, invece, di natura permanente nel caso in cui il Governo intenda rendere l'esonero contributivo non più un bonus *una tantum* ma strutturale.

#### **4. IL CONFRONTO CON GLI ALTRI INTERVENTI ADOTTATI IN PASSATO IN MATERIA DI CUNEO**

Il Governo Meloni ha affermato che l'intervento sull'esonero contributivo è, per importo (complessivo): <<il più importante taglio delle tasse sul lavoro degli ultimi decenni>>.

In realtà:

- **un taglio maggiore è stato finora fatto dal Governo Draghi** nella manovra per l'anno 2022 con il taglio dell'Irpef, con una manovra che ha portato da 5 a 4 le aliquote previste, a cui è stato aggiunto un taglio dello 0,8% del cuneo fiscale, successivamente innalzato a 2 punti percentuali con il decreto Aiuti bis. Come evidenziato dall'UPB, nel Focus del febbraio 2022: *"Gli interventi netti finanziariamente più consistenti della manovra di bilancio definitiva*

*riguardano le disposizioni in materia di entrata (17,5 miliardi nel triennio), tra cui in primo luogo quelle relative alle modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche e all'IRAP. In particolare, per l'Irpef gli interventi sono volti a diminuire il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive attraverso la riduzione delle aliquote legali e una revisione più organica delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo (che costituisce parte integrante del cosiddetto "bonus 100 euro").* Da tale combinato disposto, il taglio è stato superiore ai 7,3 miliardi a cui devono aggiungersi gli interventi di esonero contributivo per un totale di 2,2 miliardi di euro, senza considerare gli importi aggiuntivi pari a circa 6 miliardi di euro per la copertura dell'assegno unico (il cui costo totale è pari a 18 miliardi). Nel complesso, si tratta di un alleggerimento fiscale di oltre 15,5 miliardi di euro;

- **il bonus 80 euro introdotto dal Governo Renzi ha comportato un onere sostanzialmente identico all'intervento complessivo del Governo Meloni.** Il "bonus 80 euro" si configurava come una detrazione da 960 euro l'anno per i lavoratori dipendenti fino a 24.000 euro di reddito e con un *décalage* fino a 26mila. Il governo aveva calcolato una spesa di circa 10 miliardi e anche **l'ufficio parlamentare di Bilancio, ha calcolato il costo in 9,503 miliardi di euro;**
- **di importo leggermente inferiore sono state le misure sul cuneo fiscale adottate dal Governo Prodi nel 2007,** il cui importo dovrebbe essere aggiornato ai valori del 2023. All'epoca, la riduzione del cuneo fiscale fu in totale di 5 punti percentuali **per una spesa complessiva di 7,5 miliardi di euro** (con una ripartizione del 60 per cento sulle imprese e del 40 per cento sul lavoro);
- **il Governo Conte II, con la legge di bilancio del 2020, ha incrementato il "bonus 80 euro" portandolo a 100 euro al mese** per i redditi da lavoro dipendente fino a 28 mila euro lordi. Il bonus è stato, inoltre, esteso ai redditi fino a 40 mila euro, ma con un valore via via decrescente. **Per finanziare l'allargamento, il governo Conte II ha stanziato 3 miliardi di euro per il 2020 e 5 miliardi di euro per il 2021.**

## 5. QUANTO SPETTA AD OGNI CONTRIBUENTE

L'impatto in busta paga dell'ulteriore esonero contributivo introdotto dal decreto legge "Lavoro" varia per i dipendenti a seconda dei casi e degli stipendi.

*Tabella – Benefici in busta paga per esonero contributivo*

REDDITO	BENEFICIO MENSILE AGGIUNTIVO CON MISURE DL LAVORO	BENEFICIO ANNUO COMPLESSIVO CON LB E DL LAVORO
10.000 euro	25,67 euro	269,50 euro
12.500 euro	32,08 euro	336,90 euro
15.000 euro	38,50 euro	404,00 euro
17.500 euro	38,41 euro	403,30 euro
20.000 euro	43,90 euro	460,90 euro
22.500 euro	49,38 euro	518,50 euro
25.000 euro	55,00 euro	578,00 euro
27.500 euro	60,00 euro	543,00 euro
30.000 euro	57,56 euro	542,00 euro
32.500 euro	61,00 euro	549,00 euro
35.000 euro	65,70 euro	591,00 euro

## REDDITO DI CITTADINANZA

Secondo l'UPB, al momento dell'introduzione del Reddito di cittadinanza (DL n. 4 del 2019) si stimava un costo pari a circa 5,8 miliardi di euro nel 2019, (nove mensilità da aprile a dicembre), e di 7,8 miliardi di euro a regime, valori sostanzialmente in linea con quelli delle valutazioni ufficiali riportate nella relazione tecnica al provvedimento. I nuclei beneficiari venivano stimati pari a circa 1,3 milioni, per un totale di circa 3,6 milioni di individui. In media le erogazioni per nucleo venivano stimate pari a circa 6.000 euro su base annua, con un beneficio medio pro capite di circa 2.170 euro.

### **In base ai dati Inps dell'Osservatorio su Reddito e Pensione di Cittadinanza:**

- nel 2019, i nuclei beneficiari di almeno una mensilità di RdC/PdC sono stati 1,1 milioni, per un totale di 2,7 milioni di persone coinvolte;
- nel 2020, i nuclei sono stati 1,6 milioni, per un totale di 3,7 milioni di persone coinvolte;
- nel 2021, i nuclei beneficiari di almeno una mensilità sono risultati quasi 1,8 milioni, per un totale di poco meno di 4 milioni di persone coinvolte.

Per l'anno 2022, l'Osservatorio ha registrato i seguenti dati:

- **i nuclei beneficiari di almeno una mensilità di Reddito di Cittadinanza (RdC) o di Pensione di Cittadinanza (PdC) sono stati 1,69 milioni, per un totale di 3,66 milioni di persone coinvolte;**
- per i nuclei con presenza di minori (367.000 nuclei e 1,3 milioni di persone coinvolte), l'importo medio mensile è di 679 euro, e va da un minimo di 593 euro per i nuclei composti da due persone a 739 euro per quelli composti da cinque persone;
- per i nuclei con presenza di disabili (204.000 e complessive 456.000 persone coinvolte) l'importo medio è di 491 euro, con un minimo di 389 euro per i nuclei composti da una sola persona a 700 euro per quelli composti da cinque persone;
- in relazione alla distribuzione per aree geografiche: 1) 425.000 persone beneficiarie al Nord; 2) 327.000 al Centro; 3) oltre 1,7 milioni nell'area Sud e Isole.

Secondo l'Osservatorio, **l'importo medio mensile erogato è risultato crescente nel corso tempo, passando da 492 euro nell'anno 2019 a 546 euro nel 2022.**

**Nella legge di bilancio per l'anno 2023, l'articolo 1, commi da 313 a 321, (Legge 197 del 2022) hanno apportato profonde modifiche alla disciplina del RDC con la previsione di nuove misure per l'inclusione sociale e lavorativa che dal 2024 sostituiranno il RDC.**

Art. 1 - Comma 313.

**313. Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la misura del reddito di cittadinanza di cui agli [articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 marzo 2019, n. 26](#), è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità.**

314. Le disposizioni di cui al comma 313 non si applicano in caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159](#), minorenni o persone con almeno sessant'anni di età.

315. Fermo restando quanto previsto ai commi 313 e 314, a decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'[articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 marzo 2019, n. 26](#), devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale di cui alla [legge 28 marzo 2003, n. 53](#). In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro gli elenchi dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza.

316. Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione di cui all'[articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), l'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'[articolo 4, comma 1, lettera a\), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263](#), o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione. Con apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate azioni volte a facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti e, comunque, per l'efficace attuazione delle disposizioni del comma 315 e del presente comma. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

317. Al [decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 marzo 2019, n. 26](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'[articolo 3](#):

1) al comma 1, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La componente di cui alla presente lettera è erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tale fine il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui alla presente lettera è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione, sono individuate le modalità di attuazione delle norme dei periodi dal secondo al quarto della lettera b) del comma 1. Alle conseguenti attività le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

3) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Sono comunicati all'INPS, con le modalità di cui al presente comma, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente»;

b) all'[articolo 4](#), comma 15, secondo periodo, le parole: «almeno un terzo dei» sono sostituite dalle seguenti: «tutti i»;

c) all'[articolo 7](#), comma 5, la lettera e) è sostituita dalla seguente:  
«e) non accetta la prima offerta ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5)».

**318. A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli [articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 marzo 2019, n. 26](#), sono abrogati. ....**

**Gli effetti finanziari di tali interventi sono così riassunti:**

Norma	INDEBITAMENTO NETTO		
	2023	2024	2025
Limite a 8 mensilità erogabili ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza e non concorrenza del reddito da lavoro stagionale intermittente alla determinazione del Rdc – Riduzione fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del DL n. 4/2019	-743,00		
Abrogazione Reddito di Cittadinanza-Azzeramento fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del DL n. 4/2019	0	-8.784,90	-8.784,90
Incremento Fondo Assegno unico Universale di cui all'articolo 6, comma 8 del D.Lgs. 230/2021	9,00	708,80	717,20
Istituzione del Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva	0	7.076,10	7.067,70
<b>RISPARMIO NETTO</b>	<b>734</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Il decreto legge “Lavoro” prevede le nuove misure di inclusione sociale e lavorativa che dal 2024 sostituiranno il RDC: “l’Assegno di inclusione” e il “Supporto per la formazione e il lavoro”. Sul fronte delle politiche di inclusione sociale, nessun ruolo viene assegnato ai Comuni.

## ASSEGNO DI INCLUSIONE

L’ **Assegno di inclusione** è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed è **riconosciuto, a richiesta, ai nuclei familiari al cui interno vi sia almeno un componente con disabilità o minorenne o con almeno sessant’anni di età.**

Il **beneficio economico** su base annua consiste in una integrazione del reddito familiare fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ovvero euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

Il beneficio economico è, altresì, composto da una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari al canone di locazione e fino a un massimo di 3.360 euro l’anno ovvero 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

Per quanto riguarda la **durata**, la norma prevede che il beneficio sia erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi.

In base alle nuove disposizioni, applicando le condizioni previste dalla nuova normativa, la stima relativa ai nuclei coinvolti è la seguente:

<b>Assegno di inclusione</b>	
N. di componenti	N. di nuclei
1	224.000
2	160.000
3	141.000
4	106.000
5 o più	66.000
<b>Totale</b>	<b>697.000</b>

**Per la quantificazione degli oneri a partire dall'anno 2024, si prevede:**

***Assegno di inclusione***

*Proiezione decennale del numero medio dei nuclei e della spesa annua*

(Importi in milioni di euro)

<b>Anno</b>	<b>Numero nuclei media annua</b>	<b>Spesa annua</b>
2024	733.000	5.487,3
2025	754.000	5.644,5
2026	737.000	5.522,2
2027	760.000	5.688,6
2028	766.000	5.737,2
2029	775.000	5.797,9
2030	781.000	5.850,9
2031	791.000	5.916,1
2032	799.000	5.983,6
2033	808.000	6.053,5

## IL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO

Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, è istituito, dal 1° settembre 2023, lo **Strumento di attivazione**, quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.

Lo Strumento di attivazione è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione.

In base alle nuove disposizioni, la stima relativa ai nuclei coinvolti è la seguente:

<b>Strumento di attivazione</b>	
<b>N. di componenti</b>	<b>N. di nuclei</b>
1	317.000
2	75.000
3	30.000
4	12.000
5 o più	2.000
<b>Totale</b>	<b>436.000</b>

**I 436.000 nuclei corrispondono circa 615.000 persone.**

Per la quantificazione degli oneri a partire dall'anno 2024, si prevede:

**Supporto per la formazione e il lavoro**

*Proiezione decennale del numero medio dei nuclei e della spesa annua*

(Importi in milioni di euro)

<b>Anno</b>	<b>Numero persone media annua</b>	<b>Spesa annua</b>
2023	175.000	122,5
2024	322.000	1.354,1
2025	284.000	1.195,1
2026	223.000	935,6
2027	133.000	557,2
2028	133.000	557,2
2029	133.000	557,2
2030	133.000	557,2
2031	133.000	557,2
2032	133.000	557,2
2033	133.000	557,2

*Tabella – Stima dei nuclei beneficiari coinvolti e dei risparmi di spesa*

STRUMENTO	RDC	STIMA ASSEGNO DI INCLUSIONE	STIMA STRUMENTO DI ATTIVAZIONE	STIMA DIFFERENZA RDC/ AI+SA
Nuclei Beneficiari	1.690.000	697.000	436.000	- 557.000
Oneri 2024	8.784.000.000	5.487.300.000	1.354.000.000	-1.942.000.000
Oneri 2025	8.784.000.000	5.644.500.000	1.195.100.000	-1.944.400.000
Oneri 2026	8.784.000.000	5.522.200.000	935.600.000	- 2.326.800.000
Oneri 2027	8.784.000.000	5.688.600.000	557.200.000	- 2.538.200.000
.....	.....	.....	.....	...

## PARTE SECONDA

### ASSEGNO UNICO DI INCLUSIONE E SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO CONTRATTI A TERMINE E *VOUCHER*

#### ASSEGNO UNICO DI INCLUSIONE

Il decreto-legge prevede l'istituzione, dal 1° gennaio 2024, dell'Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

L'istituto si configura come **una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale**, il cui accesso è condizionato alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Si ricorda che, con la legge di bilancio per l'anno finanziario 2023 è stata **disposta l'abrogazione dal 1° gennaio 2024, del Reddito e della Pensione di cittadinanza**.

Il decreto-legge prevede **il riconoscimento** - a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare - **del beneficio** a garanzia delle necessità di inclusione dei **componenti di nuclei familiari con disabilità, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età**.

Per l'accesso al beneficio devono concorrere - al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata di fruizione del beneficio - congiuntamente **diversi requisiti**, con riferimento alla cittadinanza, alla residenza<sup>1</sup> (**cinque anni**, di cui gli ultimi due in modo continuativo)<sup>2</sup> e al soggiorno, alla condizione economica, al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, alla mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e alla mancanza di sentenze definitive di condanna.

---

<sup>1</sup> Con riferimento al reddito di cittadinanza, si ricorda che la Commissione europea - come riportato nel Comunicato del 15 febbraio 2023 - ha avviato **una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia**, inviando una lettera di costituzione in mora all'Italia (INFR(2022) 4024), "in ragione del fatto che il suo regime di reddito minimo non è in linea con il diritto dell'UE in materia di libera circolazione dei lavoratori, diritti dei cittadini, soggiornanti di lungo periodo e protezione internazionale". Con riferimento al requisito della residenza, infatti, l'istituto del reddito di cittadinanza prevede, tra le altre, quale condizione per accedervi, l'aver soggiornato in Italia **per 10 anni**, di cui 2 consecutivi, prima di poter presentare la richiesta. A norma del regolamento (UE) n. 492/2011 e della direttiva 2004/38/CE, il suddetto Comunicato ricorda che "le prestazioni di sicurezza sociale come il "reddito di cittadinanza" dovrebbero essere, invece, pienamente accessibili ai cittadini dell'UE che sono lavoratori subordinati o autonomi o che hanno perso il lavoro, indipendentemente da dove abbiano soggiornato in passato. Inoltre, i cittadini dell'UE non impegnati in un'attività lavorativa per altri motivi dovrebbero poter beneficiare della prestazione alla sola condizione di essere legalmente residenti in Italia da almeno tre mesi."

<sup>2</sup> Il dossier del Servizio studi segnala che "Sempre in merito ai requisiti di residenza, dalla formulazione della norma **sembra evincersi che i previsti requisiti si applichino anche ai cittadini italiani**. Sul punto si valuti l'opportunità di un approfondimento."

Tali requisiti devono essere posseduti **congiuntamente** - al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata di fruizione del beneficio - da parte dei nuclei familiari.

L'Assegno di inclusione è **richiesto con modalità telematiche all'INPS**, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dai comuni, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità.

L'INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico, deve effettuare **l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL)**, al fine di sottoscrivere **un patto di attivazione digitale** e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato.

A seguito dell'invio automatico, i beneficiari devono presentarsi per **il primo appuntamento** presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

Successivamente, ogni novanta giorni, **i beneficiari sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali**, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. **In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.**

I servizi sociali effettuano **una valutazione multidimensionale** dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, **di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro**, vengono avviati ai centri per l'impiego per la sottoscrizione del **patto di servizio personalizzato**. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari di cui al presente comma sono tenuti a presentarsi ai centri per l'impiego per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.<sup>3</sup> (*La divisione netta e tranchant tra occupabili e non occupabili è stata fortemente criticata in quanto fuorviante e assolutamente non appropriata. A riguardo si veda infra articolo della professoressa Saraceno*).

Il beneficio economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato «**Carta di inclusione**», che costituisce uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile. Oltre a fungere da carta acquisti, la Carta consente prelievi di contante entro il limite

---

<sup>3</sup> Il *dossier* del Servizio studi fa presente che per le modalità di richiesta ed erogazione del beneficio **non sono mai indicati** i termini dei vari adempimenti: non è specificato il termine entro il quale l'INPS effettua la verifica dei requisiti; non è specificato il termine entro il quale l'INPS, all'esito della verifica, provvede ad informare il soggetto richiedente; non è specificato quale sia il seguito della richiesta presentata presso gli istituti di patronato; non è specificato il termine entro il quale i servizi sociali effettuano la suddetta valutazione multidimensionale; non è specificato il termine entro il quale i soggetti interessati sono avviati ai centri per l'impiego ai fini della sottoscrizione del patto di servizio personalizzato.

mensile di 100 euro per ogni individuo, nonché l'effettuazione del bonifico mensile al locatore indicato nel relativo contratto di locazione.

Il SIISL è volto al perseguimento delle seguenti finalità:

a) consentire **l'attivazione dei percorsi personalizzati** per i beneficiari dell'Assegno di inclusione, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni;

b) favorire **percorsi autonomi di ricerca di lavoro** e il rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari; analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'Assegno di inclusione.

I nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione, dopo aver sottoscritto il patto di attivazione digitale, devono aderire ad **un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa**, che viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

Operatori del servizio sociale competente del comune o dell'ambito territoriale sociale effettuano **una valutazione multidimensionale** dei bisogni del nucleo familiare, ove necessario svolta attraverso una *equipe* multidisciplinare.

Nei casi in cui nel nucleo familiare vi siano soggetti di età compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro, gli stessi sottoscrivono un patto di servizio personalizzato.

Salvo alcune eccezioni (titolari di pensione diretta, sessantenni e ultrasessantenni, disabili, malati oncologici), i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi e che non abbiano carichi di cura sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa.

Riguardo **le offerte di lavoro e la compatibilità** con l'Assegno di inclusione, il decreto-legge discipline le caratteristiche dell'offerta di lavoro che il beneficiario dell'Assegno di inclusione è tenuto ad accettare, nonché la compatibilità tra tale beneficio e il reddito da lavoro che si percepisce. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, che risulta attivabile al lavoro, ed è stato preso in carico dai competenti servizi per il lavoro, **è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro** con le seguenti caratteristiche:

a) si riferisce a un **rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza** nell'ambito del territorio nazionale;

b) si riferisce a un **contratto di lavoro a tempo determinato**, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di **80 chilometri** dal domicilio del soggetto;

c) la retribuzione non è inferiore ai **minimi salariali** previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;

d) si riferisce a un **rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale** non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno.

*(Per la comparazione con la normativa previgente vedi infra nota numero 9).*

## SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO

Il decreto-legge istituisce, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro, che consiste in **un'indennità mensile di 350 euro** riconosciuta in favore dei **soggetti di età compresa tra 18 e 59 anni** che partecipano a progetti di politiche attive del lavoro o a progetti utili alla collettività, che versano in determinate condizioni economiche e che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione, o che fanno parte di nuclei che accedono a tale Assegno, ma non sono considerati nella relativa scala di equivalenza e non sono obbligati alle attività individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa. Tale indennità è corrisposta per l'intera durata dei progetti a cui partecipano i suddetti soggetti e comunque per **un periodo massimo di 12 mesi**.

Il Supporto per la formazione e il lavoro si configura come **misura di attivazione al lavoro**, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate, ivi compresi il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività.

I soggetti di cui sopra devono possedere i seguenti requisiti:

- a) un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a **euro 6.000** annui (*vedi tabella infra*);
- b) un valore del reddito familiare e del patrimonio immobiliare e mobiliare rientrante nei limiti fissati per l'accesso all'Assegno di inclusione;
- c) essere cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno, anche permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale e essere, al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo;
- d) non avere nel nucleo familiare alcun componente intestatario a qualunque titolo o nella piena disponibilità di autoveicoli, navi o imbarcazioni aventi determinate caratteristiche;
- e) non essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e non avere condanne definitive intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta;
- f) non essere disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Resta fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione o il relativo proscioglimento.

Il Supporto per la formazione e il lavoro è **incompatibile** con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

Il Supporto per la formazione e il lavoro viene richiesto dall'interessato all'INPS con modalità telematiche ed il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma presente

nell'istituendo SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa) attraverso l'invio automatico ai servizi per il lavoro competenti, anche al fine della **sottoscrizione del patto di attivazione digitale**. Nella richiesta, l'interessato è tenuto a rilasciare **la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro** e ad autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione.<sup>4</sup>

Dopo la presentazione della richiesta e la sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato nel quale:

- a) il beneficiario deve indicare, con idonea documentazione, di essersi rivolto **ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione**, quale misura di attivazione al lavoro;
- b) può essere prevista **l'adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL)**.

A seguito della stipulazione del suddetto patto di servizio, attraverso la piattaforma, **l'interessato può ricevere offerte di lavoro**<sup>5</sup>, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. L'interessato può autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli indicati al primo periodo, ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione attraverso la piattaforma digitale nell'ambito del SIISL.

In caso di partecipazione ai suddetti programmi formativi e a progetti utili alla collettività, per tutta la loro durata e comunque per periodo massimo di dodici mensilità, l'interessato riceve un beneficio economico, quale **indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa**, pari ad un importo mensile di 350 euro, erogato dall'INPS mediante bonifico mensile.

L'interessato è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, **dando conferma ai servizi competenti**, almeno ogni novanta giorni e anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. **In mancanza di conferma, il beneficio in esame è sospeso**.<sup>6</sup> Si valuti l'opportunità di specificare se ed in che modo il beneficio può essere riattivato.

---

<sup>4</sup> A questo proposito il *dossier* del Servizio studi invita a valutare l'opportunità di chiarire se anche la richiesta per il Supporto per la formazione e il lavoro possa essere presentata presso gli istituti di patronato, come previsto per le richieste di Assegno per l'inclusione.

<sup>5</sup> A riguardo si veda l'articolo della professoressa Saraceno.

<sup>6</sup> Il *dossier* del Servizio studi invita l'opportunità di specificare se ed in che modo il beneficio possa essere riattivato.

	<b>REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONE DI CITTADINANZA</b>	<b>ASSEGNO DI INCLUSIONE</b>	<b>SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO</b>
<b>DATA DI INIZIO</b>	<b>Aprile 2019</b>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           Il decreto-legge prevede che i percettori del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza mantengono il relativo beneficio <b>non oltre il 31 dicembre 2023</b>.         </div>	<b>1° gennaio 2024</b>	<b>1° settembre 2023</b>
<b>IMPORTO</b>	<b>minimo 480 euro annui - massimo 6.000 euro annui</b> moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, incrementato a <b>7.560 euro</b> ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza (per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni).  più integrazione per locazione fino ad un massimo di <b>3.360 euro annui (280 euro mensili)</b> , ovvero di 1.800 euro annui ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza.	<b>minimo 480 euro annui - massimo 6.000 euro annui (500 euro mensili)</b> , moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ovvero <b>7.560 euro annui</b> se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.  più integrazione per locazione con contratto registrato, fino ad un massimo di <b>3.360 euro annui (280 euro mensili)</b> , ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in	<b>350 euro mensili</b>

		condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.	
<b>DURATA</b>	massimo <b>18 mesi</b> , può essere rinnovato, previa sospensione di 1 mese prima di ciascun rinnovo.	massimo <b>18 mesi</b> , può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di <b>12 mesi</b> . Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi è sempre prevista la sospensione di 1 mese.	massimo <b>12 mesi</b>
<b>BENEFICIARI</b>	nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti economici:	nuclei familiari con un componente <b>disabile o minorenne o con almeno sessanta anni (c.d. non occupabili)</b> .	componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra <b>18 e 59 anni</b> , con ISEE non superiore a euro <b>6.000 annui</b> , che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione, previa dichiarazione di <b>immediata disponibilità al lavoro (c.d. occupabili)</b> .
<b>REQUISITI ECONOMICI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ISEE non superiore a euro <b>9.360</b>;</li> <li>- <b>reddito familiare</b> inferiore a euro <b>6.000</b> annui, incrementato a euro <b>7.560</b> ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione;</li> <li>- <b>patrimonio immobiliare</b>, in Italia e all'estero, diverso dalla casa di abitazione, di valore non superiore a euro <b>30.000</b>;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ISEE non superiore a euro <b>9.360</b>;</li> <li>- <b>reddito familiare</b> inferiore a euro <b>6.000</b> annui, aumentato a euro <b>7.560</b> annui per nuclei familiari con persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza;</li> <li>- <b>patrimonio immobiliare</b>, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a euro 150.000, non superiore a euro <b>30.000</b>;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ISEE non superiore a euro <b>6.000</b> annui</li> <li><i>idem Assegno di inclusione</i></li> <li><i>idem Assegno di inclusione</i></li> </ul>

	<p>- <b>patrimonio mobiliare</b>, non superiore a euro <b>6.000</b>, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.</p>	<p>- <b>patrimonio mobiliare</b>, non superiore a euro <b>6.000</b>, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenni successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.</p>	<p><i>idem Assegno di inclusione</i></p>
<p><b>SCALA DI EQUIVALENZA</b></p>	<p>Il parametro della scala di equivalenza è pari a <b>1</b> per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato, fino ad un massimo di <b>2,1</b>, ovvero fino ad un massimo di <b>2,2</b> nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18;</li> <li>- di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età.</li> </ul>	<p>Il parametro di scala di equivalenza è pari a <b>1</b> ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di <b>2,2</b>, ulteriormente elevato a <b>2,3</b> in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di 0,5 per ogni altro componente con disabilità o non autosufficiente;</li> <li>- di 0,4 per ogni altro componente con età pari o superiore a 60 anni;</li> <li>- di 0,4 per ogni altro componente maggiorenne con carichi di cura;</li> <li>- di 0,15 per ciascuno minore fino a 2 anni di età;</li> <li>- di 0,10 per ogni altro minore di età oltre il secondo.</li> </ul>	

		<p><u>Le regole per il calcolo del parametro di scala di equivalenza diventano più severe con il passaggio all'Assegno d'inclusione: vengono sfavorite, ad esempio, le famiglie con figli maggiorenni (che non vengono più considerati eccetto che se disabili), come pure quelle con figli piccoli visto che si passa da uno 0,20 a 0,10 (0,15 se con meno di 2 anni).</u></p>	
--	--	---	--

## L'ABOLIZIONE DEL REDDITO LASCIA I POVERI INDIFESI CHIARA SARACENO

*Dall'articolo pubblicato sul quotidiano "La Stampa" del 3 maggio 2023.*

(...) Il Reddito e la Pensione di cittadinanza verranno infatti sostituite da **due misure** distinte, che dividono nettamente in due i poveri **non, contrariamente a quanto vuole la narrazione governativa, tra occupabili e non occupabili, ma tra persone che vivono in famiglie senza minorenni o anziani ultrasessantenni o disabili, o non lo sono esse stesse, e famiglie che invece hanno al proprio interno queste figure.**

Le seconde avranno diritto all'assistenza - definita **Assegno di inclusione** - grosso modo alle stesse condizioni del RdC per quanto riguarda i requisiti economici<sup>7</sup> (quindi mantenendo gli stessi errori di disegno segnalati dal comitato scientifico da me presieduto<sup>8</sup> (...)). Ma con **un sostanziale peggioramento**, perché **i figli maggiorenni** non vengono tenuti in considerazione né per valutare l'adeguatezza dei requisiti né per definire l'ammontare del sostegno. In questo modo molte famiglie con minorenni verranno escluse perché superano le soglie stabilite, tanto più che anche **il peso dei minorenni, già svantaggioso nella scala di equivalenza RdC, viene ulteriormente ridotto.**

L'unico miglioramento, imposto da una procedura d'infrazione europea, riguarda l'abbassamento del requisito di residenza da dieci a cinque anni.

**Positiva è l'attribuzione ai servizi sociali comunali** della valutazione multidimensionale della situazione della famiglia e dei singoli componenti, sulla base della quale decidere se i componenti adulti vadano inviati ai centri per l'impiego e siano tenuti agli obblighi connessi, o invece debbano essere presi in carico dai servizi sociali. **Peccato che non vengano previste risorse aggiuntive da destinare ai comuni per questa nuova mole di lavoro loro assegnata.**

**Nessuna valutazione multidimensionale, invece, per gli adulti tra i 18 e i 60 che non vivono in famiglie con minorenni, disabili o anziani. Sono dichiarati per principio occupabili.** Per loro, in base agli stessi requisiti economici richiesti per l'assegno di inclusione, è previsto un sostegno economico definito **Supporto per la formazione e il lavoro** di importo molto più modesto (**350 euro mensili per una persona sola rispetto ai 500 euro massimi dell'assegno di inclusione**), **senza contributo per l'affitto**, legato alla frequenza ad un corso di formazione professionale e per la durata di questo, fino ad un massimo di 12 mesi non rinnovabili, apparentemente mai, a prescindere dall'aver o meno trovato una occupazione.

<sup>7</sup> Comitato Scientifico per la valutazione del Reddito di Cittadinanza costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

<sup>8</sup> **CONSIDERARE IL PATRIMONIO IN MODO FLESSIBILE.** Come accade nella maggior parte dei paesi europei, anche per il RdC il patrimonio (mobiliare e immobiliare) è uno dei requisiti per l'accesso alla misura. Utilizzare il criterio della **soglia fissa** (6.000 euro in caso di famiglia con un solo componente) fa sì che chi ha un patrimonio anche di pochissimo sopra la soglia venga totalmente escluso dal RdC anche se il reddito è nullo o molto inferiore alla soglia; inoltre, siccome il patrimonio non influisce sull'entità del contributo, quest'ultimo viene modulato sulla base del solo reddito, creando forti iniquità fra i percettori.

L'unico miglioramento, rispetto alla bozza di decreto circolata in precedenza, è che i figli adulti che fanno parte di una famiglia con minorenni, esclusi dall'assegno di inclusione possono anch'essi richiedere questo strumento temporaneo.

**Per gli "occupabili" dell'uno e dell'altro gruppo è stato anche rafforzato l'obbligo ad accettare qualsiasi lavoro che garantisca i minimi contrattuali**, vuoi sull'intero territorio nazionale se a tempo indeterminato, anche se parziale, o determinato, se di durata non inferiore a 12 mesi, a prescindere dai costi di trasporto ed eventuale soggiorno, entro una distanza di 80 km<sup>9</sup> se a tempo determinato di durata inferiore, anche di un solo mese, a prescindere dagli effettivi tempi di spostamento casa-lavoro e dalla disponibilità di trasporti pubblici adeguati.

È una questione che era già stata sollevata rispetto al RdC<sup>10</sup>, pensando non solo alle difficoltà nei trasporti che caratterizzano molte aree del paese, ma anche alle difficoltà che può incontrare una madre con figli in età pre-scolare e scolare a stare fuori casa per molte ore, tanto più se mancano le scuole (incluse quelle dell'infanzia) a tempo pieno. Utilizzare il tempo piuttosto che la distanza per valutare l'accettabilità di una occupazione sarebbe più saggio.

Potranno esserci ulteriori modifiche, ma la scelta del governo è chiara e **in contrasto con la Raccomandazione europea in tema di reddito minimo: non tutti i poveri avranno diritto al sostegno finché il bisogno persiste, e per alcuni anche quello temporaneo non garantirà neppure il soddisfacimento dei bisogni di base**. Ed anche il diritto ad un lavoro dignitoso - non solo per i poveri - è messo in discussione.

---

<sup>9</sup> **Normativa previgente:** "9. La congruità dell'offerta di lavoro (...) è definita anche con riferimento al numero di offerte rifiutate. In particolare, è definita congrua un'offerta dalle caratteristiche seguenti:

a) entro **ottanta chilometri** di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, **se si tratta di prima offerta**, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque **collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta**;

b) in caso di **rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale**, (...) quando il luogo di lavoro non dista più di **ottanta chilometri** di distanza dalla residenza del beneficiario o è comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta;

c) in caso di rinnovo del beneficio (...), fermo quanto previsto alla lettera d), è congrua un'offerta **ovunque sia collocata** nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta;

d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita ai fini dell'ISEE, non operano le previsioni di cui alle lettere *b)* e *c)* e, in deroga alle previsioni di cui alla lettera *a)* relative alle offerte successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di **cento chilometri** dalla residenza del beneficiario;

d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera *c)* e, in deroga alle previsioni di cui alle lettere *a)* e *b)*, con esclusivo riferimento alla terza offerta, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di **duecentocinquanta chilometri** dalla residenza del beneficiario. Le previsioni di cui alla presente lettera operano esclusivamente nei primi ventiquattro mesi dall'inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso."

<sup>10</sup> **RIDEFINIRE I CRITERI DI "LAVORO CONGRUO"**. Eliminare le severe disposizioni che, ai fini della congruità dell'offerta lavorativa, fissano, dopo la prima offerta, il distanziamento del luogo di lavoro entro 250 chilometri dal luogo di residenza, ovvero su tutto il territorio nazionale, disposizioni palesemente assurde e inutilmente punitive per lavori spesso a tempo parziale e con compensi modesti.

## **CONTRATTI A TERMINE**

L'articolo 24 del decreto-legge modifica la disciplina del contratto di lavoro a termine.

Rispetto alla normativa vigente si rende **più facile la proroga** dei contratti a termine demandandola, tra l'altro, **alla contrattazione collettiva**. Questa scelta rende i lavoratori "più ricattabili" e **aumenta la precarietà**.

Infatti, secondo i sindacati esiste un rischio poiché già oggi i lavoratori con contratti a termine sono **più di 3 milioni**, mentre secondo la Ministra Calderone non c'è questo rischio perché solo il 3 per cento dei contratti a termine supera la durata dei 12 mesi.

Quindi, nel nuovo testo, i contratti a tempo determinato potranno avere una durata superiore a quella ordinaria di 12 mesi, ma comunque non superiore a 24 mesi:

- a) nei casi previsti dai contratti collettivi;
- b) in assenza di questi e, in ogni caso, fino al 30 aprile 2024, per "esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva" individuate dalle parti;
- c) in sostituzione di altri lavoratori.

**Vengono così meno le attuali causali** connesse alle esigenze "temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività" o quelle "connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria".

## **VOUCHER**

L'articolo 37 del decreto-legge modifica la normativa in materia di prestazioni occasionali nel settore turistico e termale prevedendo che i *voucher* possano essere utilizzati per i pagamenti **fino a 15.000 euro** (finora il tetto era di 10.000 euro), **nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento**.

<p align="center"><b>D.Lgs. 15/06/2015, n. 81</b></p> <p align="center"><b>Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183</b></p>	<p align="center"><b>Decreto-legge “lavoro”</b></p>	<p align="center"><b>D.Lgs. 15/06/2015, n. 81</b></p> <p align="center"><b>Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183</b></p> <p align="center"><b>TESTO MODIFICATO</b></p>
<p align="center"><b>Art. 19</b></p> <p align="center"><i>(Apposizione del termine e durata massima)</i></p> <p>1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) <del>esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;</del></p> <p>b) <del>esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;</del></p>	<p align="center"><b>Art. 24</b></p> <p align="center"><i>(Disciplina del contratto a termine)</i></p> <p>1. All'articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, le lettere a), b), b-bis) sono sostituite dalle seguenti:</p> <p>«a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;</p> <p>b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di</p>	<p align="center"><b>Art. 19.</b></p> <p align="center"><i>(Apposizione del termine e durata massima)</i></p> <p>1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:</p> <p><b>a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;</b></p> <p><b>b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica,</b></p>

<p><del>b bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51.</del></p> <p><del>1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verificano specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022.</del></p> <p>1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.</p> <p>2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di</p>	<p>natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; <i>b-bis</i>) in sostituzione di altri lavoratori.»;</p> <p><i>b</i>) il comma 1.1. è abrogato;</p>	<p><b>organizzativa o produttiva individuate dalle parti;</b></p> <p><b><i>b-bis</i>) in sostituzione di altri lavoratori.».</b></p> <p>1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.</p> <p>2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di</p>
---	--	---

<p>lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.</p> <p>3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si</p>		<p>lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.</p> <p>3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto,</p>
---	--	--

<p>trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.</p> <p>4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.</p> <p>5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi.</p>	<p>c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università</p>	<p>lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.</p> <p>4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.</p> <p>5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi.</p> <p><b>5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le</b></p>
--	---	--

	<p>private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.».</p>	<p><b>filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.</b></p>
--	--	---

<p><b>D.L. 24/04/2017, n. 50</b> <b>Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo</b></p>	<p><b>Decreto-legge lavoro</b> <b>Art. 37 – Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale</b></p>	<p><b>D.L. 24/04/2017, n. 50</b> <b>Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo</b> <b>TESTO MODIFICATO</b></p>
<p><b>ART. 54-bis</b> <i>(Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale)</i></p> <p>1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:</p> <p>a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;</p>	<p><b>Art. 37</b> <i>(Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale)</i></p> <p>1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p><b>ART. 54-bis</b> <i>(Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale)</i></p> <p>1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:</p> <p>a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;</p>

<p>b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro;</p> <p>c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro;</p> <p>c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al <i>decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007</i>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla <i>legge 23 marzo 1981, n. 91</i>, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro.</p> <p>1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano, entro i limiti stabiliti dal presente articolo, anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.</p>	<p>a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «10.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «, <b>elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento</b>»;</p>	<p>b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro <b>elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento</b>;</p> <p>c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro;</p> <p>c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al <i>decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007</i>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla <i>legge 23 marzo 1981, n. 91</i>, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro.</p> <p>1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano, entro i limiti stabiliti dal presente articolo, anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.</p>
---	--	--

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, *comma 26*, della *legge 8 agosto 1995, n. 335*, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del *decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66*. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, *comma 8*, del *decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, *comma 26*, della *legge 8 agosto 1995, n. 335*, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del *decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66*. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, *comma 8*, del *decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro

<p>subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.</p> <p>6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:</p> <p>a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10;</p> <p>b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13;</p> <p>b-bis) le società sportive di cui alla <i>legge 23 marzo 1981, n. 91</i>.</p> <p>7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del <i>decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</i>, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:</p>		<p>subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.</p> <p>6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:</p> <p>a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10;</p> <p>b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13;</p> <p>b-bis) le società sportive di cui alla <i>legge 23 marzo 1981, n. 91</i>.</p> <p>7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del <i>decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</i>, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:</p>
---	--	---

<p>a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;</p> <p>b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;</p> <p>c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;</p> <p>d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.</p> <p>8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera <i>b</i>), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti, purché i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione:</p> <p>a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;</p> <p>b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine</p>		<p>a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;</p> <p>b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;</p> <p>c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;</p> <p>d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.</p> <p>8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera <i>b</i>), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti , purché i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione:</p> <p>a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;</p> <p>b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine</p>
---	--	--

e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;

c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del *decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150*;

d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

[8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.] **abrogato**

9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla *legge 11 gennaio 1979, n. 12*, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita

e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;

c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del *decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150*;

d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

[8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.] **abrogato**

9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla *legge 11 gennaio 1979, n. 12*, all'interno di un'apposita piattaforma

dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accredito dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del *decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*. Esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla *legge 30 marzo 2001, n. 152*.

10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettere a) e b-bis), può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalità di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia", per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell'ambito di: a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di

informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accredito dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del *decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*. Esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla *legge 30 marzo 2001, n. 152*.

10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettere a) e b-bis), può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalità di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia", per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell'ambito di: a) piccoli lavori domestici, compresi lavori

manutenzione; *b*) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; *c*) insegnamento privato supplementare; *c-bis*) attività di cui al *decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, limitatamente alle società sportive di cui al comma 6, lettera *b-bis*), del presente articolo. Mediante il Libretto Famiglia, è erogato, secondo le modalità di cui al presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4, *comma 24, lettera b*), della *legge 28 giugno 2012, n. 92*, per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, *comma 26*, della *legge 8 agosto 1995, n. 335*, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; *b*) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; *c*) insegnamento privato supplementare; *c-bis*) attività di cui al *decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, limitatamente alle società sportive di cui al comma 6, lettera *b-bis*), del presente articolo. Mediante il Libretto Famiglia, è erogato, secondo le modalità di cui al presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4, *comma 24, lettera b*), della *legge 28 giugno 2012, n. 92*, per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, *comma 26*, della *legge 8 agosto 1995, n. 335*, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio

<p>e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al <i>decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124</i>, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.</p> <p>12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di <i>contact center</i> messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera <i>a</i>), entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di <i>short message service</i> (SMS) o di posta elettronica.</p> <p>13. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera <i>b</i>), e 7, acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle</p>		<p>dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al <i>decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124</i>, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.</p> <p>12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di <i>contact center</i> messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera <i>a</i>), entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di <i>short message service</i> (SMS) o di posta elettronica.</p> <p>13. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera <i>b</i>), e 7, acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle</p>
--	--	---

<p>condizioni e con le modalità di cui ai commi 14 e seguenti.</p> <p>14. È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:</p> <p>a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato;</p> <p>b) da parte delle imprese del settore agricolo;</p> <p>c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;</p> <p>d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.</p> <p>15. Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera <i>b</i>), versa, anche tramite un intermediario di cui alla <i>legge 11 gennaio 1979, n. 12</i>, ferma restando la responsabilità dell'utilizzatore, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L'1 per cento degli importi</p>	<p>b) al comma 14, lettera <i>a</i>), dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono aggiunte le seguenti: «, <b>ad eccezione degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato</b>».</p>	<p>condizioni e con le modalità di cui ai commi 14 e seguenti.</p> <p>14. È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:</p> <p>a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato, <b>ad eccezione degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato</b>;</p> <p>b) da parte delle imprese del settore agricolo;</p> <p>c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;</p> <p>d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.</p> <p>15. Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera <i>b</i>), versa, anche tramite un intermediario di cui alla <i>legge 11 gennaio</i></p>
--	---	--

versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali a favore dell'INPS.

16. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, *comma 26*, della *legge 8 agosto 1995, n. 335*, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*, nella misura del 3,5 per cento del compenso.

17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b)*, è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: *a)* i dati anagrafici e identificativi del prestatore; *b)* il luogo di svolgimento della prestazione; *c)* l'oggetto della prestazione; *d)* la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel

*1979, n. 12*, ferma restando la responsabilità dell'utilizzatore, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L'1 per cento degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali a favore dell'INPS.

16. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, *comma 26*, della *legge 8 agosto 1995, n. 335*, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*, nella misura del 3,5 per cento del compenso.

17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b)*, è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: *a)* i dati anagrafici e identificativi

settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni; *e*) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata. Copia della dichiarazione, contenente le informazioni di cui alle lettere da a) ad e) è trasmessa, in formato elettronico, oppure è consegnata in forma cartacea prima dell'inizio della prestazione.

18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b*), è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 19.

del prestatore; *b*) il luogo di svolgimento della prestazione; *c*) l'oggetto della prestazione; *d*) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni; *e*) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata. Copia della dichiarazione, contenente le informazioni di cui alle lettere da a) ad e) è trasmessa, in formato elettronico, oppure è consegnata in forma cartacea prima dell'inizio della prestazione.

18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b*), è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza

19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al comma 6, lettera *a*), e al comma 6, lettera *b*), al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. A richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS, invece che con le modalità indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della

della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 19.

19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al comma 6, lettera *a*), e al comma 6, lettera *b*), al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. A richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS, invece che con le modalità indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal

generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, stampato dall'utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 9, l'INPS provvede altresì all'accredimento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato. <sup>(268)</sup>

20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. In caso di violazione

momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, stampato dall'utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 9, l'INPS provvede altresì all'accredimento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di

<p>dell'obbligo di comunicazione di cui al primo periodo del comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del <i>decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124</i>. In caso di violazione dell'obbligo informativo di cui al secondo periodo del comma 17, si applica la sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, del <i>decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276</i>.</p> <p>21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.</p>		<p>durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al primo periodo del comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del <i>decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124</i>. In caso di violazione dell'obbligo informativo di cui al secondo periodo del comma 17, si applica la sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, del <i>decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276</i>. <sup>(269)</sup></p> <p>21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.</p>
---	--	--